



Audizione dell'Alleanza per il Fotovoltaico presso le Commissioni riunite: VIII Ambiente e X Attività produttive della Camera dei Deputati

AC 1606 - Decreto-Legge 9 dicembre 2023, n. 181: 'DL Energia'

L'Alleanza per il Fotovoltaico in Italia

L'**Alleanza per il Fotovoltaico** in Italia (di seguito, "Alleanza") raggruppa otto tra i principali operatori nel settore delle rinnovabili che, grazie ad investimenti privati, sono impegnati nello sviluppo, nella realizzazione e gestione di grandi impianti per l'energia da fonte solare (*utility-scale*), in totale sinergia con gli obiettivi e le modalità previste dalla strategia energetica nazionale (PNIEC) per la diversificazione del mix energetico nazionale.

L'azione dell'Alleanza **coadiuva e amplifica l'attività portata avanti dalle principali associazioni di categoria**, mettendo a disposizione delle istituzioni e dell'opinione pubblica il proprio *know-how* ed il proprio punto di vista imprenditoriale. Oggi più che mai si è consapevoli dei benefici ambientali dell'energia solare che, se implementata su larga scala, è strategica per la crescita ed il benessere nazionale.

L'Alleanza per il Fotovoltaico è impegnata a mettere in luce il peso che questa nuova industria rappresenta oggi per la nostra nazione e il suo potenziale per gli anni a venire. **INVESTIMENTI: Ingenti sono i capitali privati che il settore è in grado di attrarre e immettere nell'economia** italiana, da Nord a Sud, con ricadute di rilievo soprattutto sulle comunità locali. **OCCUPAZIONE:** Di estremo interesse sono anche le **opportunità occupazionali** che il settore genera su tutto il territorio in molti ambiti per l'interdisciplinarietà della materia (ingegneri, geologi, archeologi, tecnici elettrici, agricoltori, manutentori). **RIDUZIONE IMPATTO SUL CLIMA E COSTO BOLLETTE:** importante il contributo che offre per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità, grazie ad una maggiore produzione energetica che coincide con una netta riduzione delle emissioni climalteranti e ad una riduzione del costo dell'energia grazie al mix energetico più variegato e che riduce la dipendenza dall'estero. Per tutte queste ragioni, **il fotovoltaico utility scale rappresenta per l'Italia una risorsa strategica ed un volano per la ripresa economica, in risposta alla crisi energetica e climatica.**

Le imprese che operano nel settore fotovoltaico in Italia detengono progetti per circa **50 GW** di energia solare, attualmente in fase di autorizzazione; circa il quaranta per cento di questi progetti, quasi **20 GW**, è di titolarità delle imprese appartenenti all'Alleanza per il fotovoltaico.

Le aziende che compongono l'Alleanza

Enfinity Global, Vexuvo, Heliopolis, Ilos Energy, Solarig, X-Elio, WKN, OX2

L'impatto dell'Alleanza in numeri

Potenza complessiva progetti in Italia	~ 20 GW
Investimenti generati in Italia	~ 20 miliardi di euro
Opere di Sviluppo sostenibile del territorio	~ 1,5 miliardi di euro

Osservazioni dell'Alleanza per il Fotovoltaico sull'articolo 4 ('Disposizioni per incentivare le regioni a ospitare impianti a fonti rinnovabili')

Alleanza per il fotovoltaico ha apprezzato il lavoro che è stato fatto con il DL PNRR a febbraio 2023, quando si è intervenuti sulla semplificazione degli iter autorizzativi. Da allora, abbiamo registrato un miglioramento dell'efficienza degli uffici del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC nel velocizzare le tempistiche di rilascio dei pareri di competenza, pur consapevoli che si potrebbe fare di più e meglio se quegli uffici venissero dotati di adeguato numero di personale, stante l'ingente mole di lavoro pendente.

Riscontriamo, però, che a legislazione vigente il MASE ed il MIC, nonostante siano coinvolti congiuntamente nei procedimenti di valutazione ambientale, non operano in maniera sincronizzata e coordinata: capita di frequente che progetti che hanno ottenuto il parere VIA dal MASE attendano da mesi il rilascio dei pareri della soprintendenza o che, viceversa, progetti che abbiano ottenuto il nulla osta paesaggistico non siano stati neppure incardinati in Commissione Tecnica PNRR-PNIEC. Invitiamo il legislatore ad affrontare con urgenza questo tema del coordinamento tra amministrazioni, confrontandosi con gli uffici tecnici dei Ministeri per modificare la normativa vigente e risolvere il problema.

Tuttavia, non possiamo non segnalare che, in quest'ultimo mese, abbiamo colto segnali che destano grande preoccupazione. Il Governo Italiano, infatti, ha introdotto in legge di bilancio una norma che prevede la tassazione al 43% dei diritti di superficie (articolo 23, comma 5), fino a ieri esentasse, i cui costi verranno inevitabilmente scaricati dai proprietari terrieri su noi operatori; in questo DL Energia, inoltre, è stata inserita all'articolo 4, comma 2, un contributo annuo a carico dei titolari degli impianti pari a 10.000 euro per ogni MW di potenza dell'impianto, da versare al GSE per i primi tre anni dalla data di entrata in esercizio.

La misura suscita grosse perplessità perché si tratta di una tassa ambientale che colpisce solo ed esclusivamente le imprese impegnate nella transizione energetica rinnovabile e socialmente sostenibile, rendendo al tempo stesso insostenibili alcuni degli investimenti. Affinché voi Parlamentari possiate analizzare concretamente la portata di questa misura e fare le dovute valutazioni, riteniamo importante fornirvi alcuni numeri esemplificativi.

Immaginando un impianto di taglia media (tra i 20 e i 40 MW), l'imposta introdotta dal DL Energia è in grado di ridurre significativamente il Tasso Interno di Rendimento (Equity IRR) fino a 100 punti base (per esempio dal 8% al 7%); per essere ancora più chiari, su un progetto con un investimento atteso pari a 30 milioni di euro, questa nuova imposizione graverebbe fino a 2 milioni di euro.

A questi minori rendimenti vanno aggiunti:

- il contributo medio del 2-3% dell'investimento versato ai Comuni a titolo di compensazione;
- da ultimo, la tassazione sui diritti di superficie introdotta con legge di bilancio, in grado di erodere un ulteriore 5% dei rendimenti attesi.

È del tutto evidente che se questa proposta non venisse modificata, dovremo abbandonare molti progetti perché non più sostenibili finanziariamente o, dove possibile, dovremo rivedere i nostri modelli di business aumentando il prezzo di vendita dell'energia al consumatore finale dal 2 al 4%.

Questa disposizione appare pertanto in netta controtendenza con l'orientamento nazionale ed Europeo recentemente confermato dalla Conferenza Cop28. Da un lato sentiamo il Governo parlare continuamente di decarbonizzazione al 2030, di sicurezza e indipendenza energetica, di semplificare e velocizzare i procedimenti autorizzativi per immettere in rete, quanto prima possibile, energia rinnovabile; dall'altro lato, invece, riscontriamo rallentamenti da parte delle soprintendenze, pareri negativi pretestuosi, tentativi di apporre

vincoli paesaggistici su vaste aree territoriali con il solo scopo di bloccare gli impianti e, da ultimo, anche un incremento della tassazione a carico del settore.

A noi appare paradossale che questo contributo, inoltre, prelevato dalle imprese produttrici di energia pulita, venga destinato dal legislatore a non chiare finalità di “compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale”. Al contrario, questo tipo di imposte andrebbe fatto pagare a chi inquina e continua ad inquinare, essendo questo il principio alla base della politica ambientale UE (“chi inquina paga”). Peraltro, le nostre aziende già contribuiscono al benessere delle comunità locali, investendo mediamente il 2-3% dell’investimento in favore dei Comuni per realizzare opere di compensazione.

Nella relazione tecnica si fa riferimento al fatto che l’importo del contributo sia stato determinato considerando la tecnologia ad oggi più economica in termini di costo di investimento, ossia quella solare fotovoltaico: tassare proprio questa tecnologia rischia seriamente di pregiudicare questo assunto.

Piuttosto, vorremmo evidenziare che nel prossimo futuro, al nostro paese mancheranno figure professionali qualificate che dovranno occuparsi della costruzione, gestione e manutenzione degli impianti elettrici autorizzati; sarà quindi necessario formare e riqualificare professionalmente i lavoratori italiani oggi impiegati nei vari settori dell’industria. Sarebbe pertanto auspicabile che si aprisse un tavolo di confronto fra istituzioni e imprese per individuare modalità per convertire questi posti di lavoro e per avviare corsi di formazione specializzati per formare gli elettricisti del domani, onde evitare di dover reperire queste figure professionali all’estero. Ciò sarebbe di gran lunga preferibile, anziché istituire una nuova tassa dalla destinazione aleatoria.

In conclusione, riteniamo che se l’articolo 4, comma 2 dovesse essere così confermato anche dal Parlamento, siamo certi che il segnale dato al settore sarà di sfiducia agli investimenti, alla crescita e allo sviluppo delle FER, ponendo un freno al raggiungimento degli obiettivi al 2030.

Alla luce di quanto già illustrato finora, l’Alleanza intende proporre alcune soluzioni volte a mitigare l’impatto negativo della norma, mantenendo vivo un importante introito per le casse dello stato.

Inoltre, proponiamo due misure che rispondono ad esigenze di ulteriore miglioramento organizzativo e funzionale delle attività demandate alle Commissioni VIA-VAS e PNRR-PNIEC, al fine di consentire un più snello iter procedurale dei progetti coinvolti.

Proposte dell'Alleanza per il Fotovoltaico relativamente all'articolo 4 ('Disposizioni per incentivare le regioni a ospitare impianti a fonti rinnovabili')

Le fonti da energie rinnovabili rappresentano uno dei principali obiettivi del nostro Paese per contribuire al raggiungimento dei target europei e nazionali di decarbonizzazione al 2030. Tuttavia, il comma 2 dell'articolo 4, prevedendo un contributo annuo di 10 euro per ogni kW di potenza dell'impianto di energia rinnovabile per 3 anni, rischia di danneggiare le imprese impegnate nella transizione energetica rinnovabile e di creare un ecosistema contrario agli investimenti, alla crescita e allo sviluppo delle FER, in contrasto con gli obiettivi 2030.

La **prima proposta emendativa** è quella di sopprimere integralmente l'articolo e cancellare la norma in esame.

In via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della richiesta di soppressione, la **seconda proposta emendativa** è quella di mitigare l'impatto negativo del contributo sullo sviluppo degli impianti di energia rinnovabile, fissando l'importo del contributo a 10 euro per ogni kW di potenza dell'impianto, da corrisponderci in dieci rate annuali dalla data di entrata in esercizio dell'impianto, al netto delle somme eventualmente versate a titolo di misure di compensazione.

Qualora le minori entrate derivanti dalla riduzione del contributo di cui all'articolo 4, comma 2, necessitassero di una copertura finanziaria, **una terza proposta** prevede l'istituzione di un contributo temporaneo e minimo per la transizione energetica che coinvolge tutti gli altri operatori del settore energetico (nell'emendamento è stata inserita l'aliquota dello 0,5% ma si rimette alla valutazione della competente amministrazione un'eventuale riduzione nei limiti di quanto necessario a compensare le minori entrate).

EMENDAMENTO N. 1

Articolo 4

Sopprimere il comma 2.

EMENDAMENTO N. 2

Articolo 4

Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

- a) *al primo periodo, sostituire le parole da «un contributo» fino a «in esercizio» con le seguenti: «un contributo complessivo pari a 10 euro per ogni chilowatt di potenza dell'impianto, da corrispondere in dieci rate annuali di pari importo a decorrere dall'anno di entrata in esercizio dell'impianto».*
 - b) *aggiungere infine il seguente periodo: «Dal contributo di cui al primo periodo devono essere scomutate le somme eventualmente versate a titolo di misure di compensazione, ai sensi di quanto previsto dal Decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010».*
-

EMENDAMENTO N. 3

Articolo 4

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

- i) al primo periodo, sostituire le parole da «un contributo» fino a «in esercizio» con le seguenti: «un contributo complessivo pari a 10 euro per ogni chilowatt di potenza dell'impianto, da corrispondere in dieci rate annuali di pari importo a decorrere dall'anno di entrata in esercizio dell'impianto».*
- ii) aggiungere infine il seguente periodo: «Dal contributo di cui al primo periodo devono essere scomutate le somme eventualmente versate a titolo di misure di compensazione, ai sensi di quanto previsto dal Decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010».*

b) dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Per gli anni dal 2024 al 2027 è istituito un contributo temporaneo per la transizione energetica, determinato ai sensi del comma 2, a carico dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attività di produzione di energia elettrica da fonte non rinnovabile, dei soggetti che esercitano l'attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale e dei soggetti che esercitano l'attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi. Il contributo è dovuto, altresì, dai soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano o prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell'Unione europea. Il contributo non è dovuto dai soggetti che svolgono l'attività di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio dell'energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti, nonché dalle piccole imprese e dalle microimprese che esercitano l'attività di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione identificata dal codice ATECO 47.30.00.

2-ter. Il contributo di cui al comma 2-bis è determinato applicando un'aliquota pari allo 0,5% per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso. L'ammontare del contributo, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso.

2-quater. Il contributo dovuto, determinato ai sensi del comma 2-ter, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno dell'anno in corso.

2-quinquies. Il contributo non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

Ulteriori osservazioni e proposte dell'Alleanza per il Fotovoltaico relativamente alla semplificazione dei procedimenti amministrativi

L'Alleanza propone inoltre alcuni strumenti che rispondono ad esigenze di ulteriore miglioramento organizzativo e funzionale delle attività demandate alle Commissioni VIA-VAS e PNRR-PNIEC.

In particolare si intende determinare con maggior precisione le categorie progettuali che godono di prioritaria trattazione e modalità certe, trasparenti e tracciabili per l'assegnazione delle categorie progettuali predette a un'istruttoria prioritaria, che viene riservata a non più di 2/3 delle procedure a cui viene assegnata procedibilità, così da assicurare che la trattazione delle progetti non prioritari non debba essere sospesa o postergata.

Si prevede inoltre la possibilità di nominare, nell'ambito dei trenta commissari, un numero massimo di tre coordinatori.

Infine per esigenze organizzative e di efficienza nel complessivo lavoro delle Commissioni, si consente al Presidente della Commissione VIA-VAS e della Commissione PNRR-PNIEC, di trasferire la trattazione di blocchi progettuali tipologici dalla Commissione tecnica PNRR-PNIEC alla Commissione VIA-VAS, per riequilibrare gli eccessivi carichi che rischiano di non consentire il rispetto delle tempistiche normative.

EMENDAMENTO N. 4

Articolo 4

Dopo l'articolo 4 è aggiunto il seguente:

Articolo 4-bis

(Semplificazioni in materia di procedimenti di valutazione ambientale)

1. Al fine di accelerare i procedimenti autorizzativi degli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile e di conseguire il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e di indipendenza energetica, all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) *al comma 1, quinto periodo, le parole «deve essere data precedenza, hanno in ogni caso priorità, in ordine decrescente, i progetti che hanno maggior valore di potenza installata o trasportata prevista, nonché i progetti concernenti impianti di produzione di idrogeno verde ovvero rinnovabile di cui al punto 6-bis) dell'allegato II alla parte seconda e i connessi impianti da fonti rinnovabili, ove previsti» sono sostituite dalle seguenti:* «sono considerate prioritarie, in ordine decrescente, le seguenti tipologie di progetti: progetti eolici offshore; progetti concernenti impianti di idrogeno verde ovvero rinnovabile di cui al numero 6-bis) dell'allegato II alla parte seconda e i connessi impianti da fonti rinnovabili, ove previsti; interventi di modifica, anche sostanziale per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti di energia eolica e solare; impianti di rigassificazione; impianti di stoccaggio; gasdotti; metanodotti; impianti geotermici; impianti idroelettrici; progetti fotovoltaici e agrivoltaici, di potenza nominale pari almeno a 50 MW; progetti eolici onshore di potenza nominale pari almeno a 70 MW»;
 - b) *dopo il comma 1 è inserito il seguente:* «1-bis. Ai progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima da considerare prioritari ai sensi del comma 1 e affidati alla Commissione PNRR-PNIEC di cui al comma 2-bis è riservata la quota di due terzi delle trattazioni; nell'ambito di ciascuna quota

l'ordine è definito, per ciascuna tipologia, sulla base della data di perfezionamento della procedibilità. I progetti diversi da quelli di cui al comma 1 sono trattati in ordine cronologico sulla base della data di perfezionamento della procedibilità ai sensi dell'articolo 23, comma 4. Le tipologie e le quote dei progetti prioritari di cui al comma 1 possono essere aggiornati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica da adottare entro il 31 gennaio di ciascun anno. I criteri di priorità di cui al comma 1 si applicano anche al Ministero della Cultura e alla competente Soprintendenza ai fini della definizione dell'ordine di trattazione dei progetti da esaminare nell'ambito dei procedimenti di valutazione ambientale»;

- c) *al comma 2-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* «Sino alla scadenza del relativo triennio, nella Commissione di cui al presente comma può essere nominato un terzo Coordinatore in aggiunta ai due già previsti dal decreto del ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 2 settembre 2021, n. 361.»;
- d) *dopo il comma 2-octies è aggiunto il seguente:* «2-nonies. Ove sussistano ragioni di efficacia e buon andamento dell'amministrazione, con ordine del Presidente della Commissione tecnica VIA-VAS e della Commissione PNRR-PNIEC, previo parere del Comitato di coordinamento, può essere disposta l'assegnazione alla Commissione tecnica VIA-VAS di specifiche tipologie progettuali in deroga ai criteri di ripartizione di cui al comma 2-bis.»

L'Alleanza propone infine di inserire anche gli interventi di rifacimento, potenziamento e ricostruzione di impianti di produzione di energia da fonte eolica o solare (cd. revamping e repowering) tra quelli passibili di verifica di assoggettabilità a VIA.

EMENDAMENTO N. 5

Articolo 4

Dopo l'articolo 4 è aggiunto il seguente:

Articolo 4-bis

(Semplificazioni in materia di procedimenti di valutazione ambientale strategica)

Al fine di accelerare i procedimenti autorizzativi degli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile e di conseguire il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e di indipendenza energetica, all'articolo 6, comma 6, lett. b) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole «del presente decreto,» sono aggiunte le seguenti «*ivi inclusi gli interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti di produzione di energia da fonte eolica o solare*».